

**COVID - 19**

**INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO**

**DPCM 2 MARZO 2021**

# **Guida per le imprese edili**

## **MARZO 2021**

**A cura di Valeria Andretta**

*Direzione Relazioni Industriali - ANCE*

## SOMMARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
ALLEGATO 20 - SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO .....	5
SCHEMA DI SINTESI.....	6
MISURE DI CONTENIMENTO.....	6
ART. 49 - LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO.....	8
ART. 50 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO.....	10
ART. 51 - SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO E OBBLIGHI DI SOTTOPORSI A TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO A SEGUITO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO.....	12
MISURE DI CONTENIMENTO.....	12
ART. 51, CO. 7 - ECCEZIONI.....	13
REGOLE SPECIFICHE PER CHI ENTRA DALL'AUSTRIA.....	14
REGOLE SPECIFICHE PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD .....	16
REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE .....	18
FAQ GOVERNO – DEFINIZIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE.....	20
ULTERIORI INFORMAZIONI .....	21

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [DPCM 2 MARZO 2021](#) (ARTT. DA 49 A 51)

- 
- **ALLEGATO N. 20**
-

## ALLEGATO 20 - SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

ELENCO ALLEGATO 20	PAESI
A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ REPUBBLICA DI SAN MARINO</li> <li>▪ STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO</li> </ul>
B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ STATI E TERRITORI A BASSO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, INDIVIDUATI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ELENCO C, CON ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2</li> </ul>
C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AUSTRIA<sup>1</sup>, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA (INCLUSE ISOLE FAER OER E GROENLANDIA), ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, (INCLUSI GUADALUPA, MARTINICA, GUYANA, RIUNIONE, MAYOTTE ED ESCLUSI ALTRI TERRITORI SITUATI AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO), GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI (ESCLUSI TERRITORI SITUATI AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO), POLONIA, PORTOGALLO (INCLUSE AZZORRE E MADEIRA), REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA (INCLUSI TERRITORI NEL CONTINENTE AFRICANO), SVEZIA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO</li> </ul>
D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, REPUBBLICA DI COREA, RUANDA, SINGAPORE, TAILANDIA, NONCHE' GLI ULTERIORI STATI E TERRITORI A BASSO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, INDIVIDUATI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ELENCO E, CON ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2</li> </ul>
E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TUTTI GLI STATI E TERRITORI NON ESPRESSAMENTE INDICATI IN ALTRO ELENCO (COMPRESI IL REGNO UNITO<sup>2</sup> E IL BRASILE<sup>3</sup>, PER I QUALI VIGONO REGOLE SPECIALI)</li> </ul>

<sup>1</sup> Cfr. schema regole speciali a pagg. 14 e 15

<sup>2</sup> Cfr. schema regole speciali a pagg. 16 e 17

<sup>3</sup> Cfr. schema regole speciali a pagg. 18 e 19

## SCHEMA DI SINTESI

<u>ELENCO ALLEGATO 20</u>	MISURE DI CONTENIMENTO
A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NESSUNA LIMITAZIONE</li> </ul>
B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CHI FA INGRESSO IN ITALIA DA QUESTI PAESI DEVE SOLTANTO COMPILARE UN'AUTODICHIARAZIONE, RECANTE L'INDICAZIONE DEI PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO NEI 14 PRECEDENTI L'INGRESSO ED I MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO. ATTUALMENTE NESSUNO STATO È COMPRESO IN QUESTO ELENCO</li> </ul>
C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CHI FA INGRESSO IN ITALIA DA QUESTI PAESI DEVE COMUNICARE IL PROPRIO INGRESSO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO E PRESENTARE UN'ATTESTAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTO, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, A TAMPONE (TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO) RISULTATO NEGATIVO (CHI NON LO PRESENTERÀ ALL'ARRIVO IN ITALIA DOVRÀ SOTTOPORSI ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO). SONO PREVISTE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI EFFETTUARE IL TAMPONE, RIPORTATE A PAG. 13</li> </ul>
D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CHI FA INGRESSO IN ITALIA DA QUESTI PAESI DEVE COMUNICARE IL PROPRIO INGRESSO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO, COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE E SOTTOPORSI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 14 GIORNI, RAGGIUNGENDO LA PROPRIA DESTINAZIONE FINALE IN ITALIA SOLO CON MEZZO PRIVATO O COINCIDENZA AEREA (SENZA USCIRE DALLE AREE DI TRANSITO AEROPORTUALE). SONO PREVISTE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO RIPORTATE A PAG. 13</li> </ul>

E)

- L'INGRESSO DA QUESTI PAESI È CONSENTITO AI CITTADINI ITALIANI/UE/SCHENGEN E LORO FAMILIARI, AI TITOLARI DELLO STATUS DI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E AI LORO FAMILIARI (DIRETTIVA 2004/38/CE), ALLE PERSONE CHE HANNO UNA RELAZIONE AFFETTIVA COMPROVATA E STABILE (ANCHE SE NON CONVIVENTI) CON CITTADINI ITALIANI/UE/SCHENGEN/SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, LE QUALI DEBBANO RAGGIUNGERE L'ABITAZIONE/DOMICILIO/RESIDENZA DEL PARTNER IN ITALIA. PER COLORO CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE MENZIONATE, L'INGRESSO DAI PAESI DEL GRUPPO E È CONSENTITO SOLO IN PRESENZA DI PRECISE MOTIVAZIONI, QUALI: ESIGENZE DI LAVORO O DI STUDIO, MOTIVI DI SALUTE, ASSOLUTA URGENZA, RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.

CHI FA INGRESSO IN ITALIA DA QUESTI PAESI DEVE COMUNICARE IL PROPRIO INGRESSO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO, COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE E SOTTOPORSI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 14 GIORNI, RAGGIUNGENDO LA PROPRIA DESTINAZIONE FINALE IN ITALIA SOLO CON MEZZO PRIVATO O COINCIDENZA AEREA (SENZA USCIRE DALLE AREE DI TRANSITO AEROPORTUALE)

SONO PREVISTE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO RIPORTATE A PAG. 13

## ART. 49 - LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

### ELENCO ALLEGATO 20

### MISURE DI CONTENIMENTO

**E)**

SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI PER STATI E TERRITORI RIPORTATI IN TALE ELENCO, NONCHE' L'INGRESSO E IL TRANSITO NEL TERRITORIO NAZIONALE ALLE PERSONE CHE HANNO TRANSITATO O SOGGIORNATO NEGLI STATI E TERRITORI DI CUI AL MEDESIMO ELENCO NEI **14 GIORNI ANTECEDENTI**. L'INGRESSO È CONSENTITO SOLO IN PRESENZA DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI COMPROVATE MEDIANTE AUTODICHIARAZIONE<sup>4</sup> :

- a) *ESIGENZE DI LAVORO*
- b) *ASSOLUTA URGENZA*
- c) *MOTIVI DI SALUTE*
- d) *ESIGENZE DI STUDIO*
- e) *RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA*<sup>5</sup>
- f) *INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, DI STATI PARTE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI ANDORRA, DEL PRINCIPATO DI MONACO, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO*
- g) *INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI FAMILIARI DELLE PERSONE FISICHE DI CUI ALLA LETTERA F)*
- h) *INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI CITTADINI DI STATI TERZI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO*
- i) *INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI FAMILIARI DELLE PERSONE FISICHE DI CUI ALLA LETTERA H)*
- L) *INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER RAGGIUNGERE IL DOMICILIO, L'ABITAZIONE O LA RESIDENZA DI UNA PERSONA DI CUI ALLE LETTERE F) E H), ANCHE NON CONVIVENTE, CON LA QUALE VI E' UNA COMPROVATA E STABILE RELAZIONE AFFETTIVA*

<sup>4</sup> Art. 50, comma 1 del DPCM 3 marzo 2021 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

<sup>5</sup> Cfr FAQ pag 12



- 
- **FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2 DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 13 FEBBRAIO 2021, ALLE PERSONE CHE HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO IN BRASILE NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE È CONSENTITO ALTRESÌ PER RAGGIUNGERE IL DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA DEI FIGLI MINORI**
-

## ART. 50 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO

ELENCO  
ALLEGATO 20

MISURE DI CONTENIMENTO

**B), C), D), E)**

CHIUNQUE FA INGRESSO, PER QUALSIASI DURATA, NEL TERRITORIO NAZIONALE DA STATI O TERRITORI ESTERI DI CUI A TALI ELENCHI DELL'ALLEGATO 20 È TENUTO A CONSEGNARE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO A EFFETTUARE CONTROLLI UN'AUTODICHIARAZIONE<sup>6</sup> CON L'INDICAZIONE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) PAESI E TERRITORI ESTERI NEI QUALI LA PERSONA HA SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTERIORI ALL'INGRESSO IN ITALIA;
- b) MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 49, NEL CASO DI INGRESSO DA STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO E) DELL'ALLEGATO 20;
- c) NEL CASO DI SOGGIORNO O TRANSITO NEI 14 GIORNI ANTERIORI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN UNO O PIÙ STATI E TERRITORI DI CUI AGLI ELENCHI D), ED E) DELL'ALLEGATO 20:
  - 1) INDIRIZZO COMPLETO DELL'ABITAZIONE O DELLA DIMORA IN ITALIA DOVE SARÀ SVOLTO IL PERIODO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
  - 2) MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO CHE VERRÀ UTILIZZATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI CUI AL NUMERO 1) OVVERO, ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INGRESSO IN ITALIA MEDIANTE TRASPORTO AEREO DI LINEA, ULTERIORE MEZZO AEREO DI LINEA DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO PER RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI DESTINAZIONE FINALE E IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL TITOLO DI VIAGGIO;
  - 3) RECAPITO TELEFONICO ANCHE MOBILE PRESSO CUI RICEVERE LE COMUNICAZIONI DURANTE L'INTERO PERIODO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
  - 4) EVENTUALE SUSSISTENZA DI UNA O PIÙ CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 7

<sup>6</sup> Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

- **LE PERSONE, CHE HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO, NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, IN STATI O TERRITORI DI CUI AGLI ELENCHI C), D) ED E) DELL'ALLEGATO 20, ANCHE SE ASINTOMATICHE, SONO OBBLIGATE A COMUNICARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;**
- **IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI COVID-19, RESTA FERMO L'OBBLIGO PER CHIUNQUE DI SEGNALARE TALE SITUAZIONE CON TEMPESTIVITA' ALL'AUTORITA' SANITARIA E DI SOTTOPORSI AD ISOLAMENTO.**

**ART. 51 - SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO E OBBLIGHI DI SOTTOPORSI A TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO A SEGUITO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO**

<u>ELENCO</u> <u>ALLEGATO 20</u>	<b>MISURE DI CONTENIMENTO</b>
<b>D), E)</b>	<p><b>LE PERSONE CHE HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO, NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, IN STATI O TERRITORI DI CUI A TALI ELENCHI DELL'ALLEGATO 20, ANCHE SE ASINTOMATICHE, SI ATTENGONO AI SEGUENTI OBBLIGHI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) COMPIONO IL PERCORSO DAL LUOGO DI INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE O DAL LUOGO DI SBARCO DAL MEZZO DI LINEA UTILIZZATO PER FARE INGRESSO IN ITALIA ALL'ABITAZIONE O ALLA DIMORA DOVE SARÀ SVOLTO IL PERIODO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO ESCLUSIVAMENTE CON IL MEZZO PRIVATO<sup>7</sup>;</b></li> <li><b>b) SONO SOTTOPOSTE ALLA <u>SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER UN PERIODO DI 14 GIORNI</u> PRESSO L'ABITAZIONE O LA DIMORA</b></li> </ul>
<b>C)</b>	<p><b>NEL CASO DI SOGGIORNO O TRANSITO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN UNO O PIU' STATI E TERRITORI DI CUI A TALE ELENCO DELL'ALLEGATO 20, SI APPLICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>▪ L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI DELL'ATTESTAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, <b>NELLE 48 ORE ANTECEDENTI</b> ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN <b>TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO</b>, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE E RISULTATO NEGATIVO;</b></li> <li><b>▪ IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI TALE ATTESTAZIONE, SI APPLICANO LE MISURE SUDDETTE</b></li> </ul>

<sup>7</sup> In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni

## ART. 51, CO. 7 - ECCEZIONI

A CONDIZIONE CHE NON INSORGANO SINTOMI DI COVID-19 E FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 50, L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA:

- AI MOVIMENTI DA E PER GLI STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO **A)** DELL'ALLEGATO 20;
- AGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO REGOLATI DA SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, APPROVATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ SANITARIA;
- AGLI INGRESSI PER RAGIONI NON DIFFERIBILI, PREVIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E CON OBBLIGO DI PRESENTARE AL VETTORE E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI DELL'ATTESTAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO;
- A CHIUNQUE FA INGRESSO IN ITALIA PER UN PERIODO **NON SUPERIORE ALLE 120 ORE** PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ASSOLUTA URGENZA, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
- A CHIUNQUE TRANSITA, CON MEZZO PRIVATO, NEL TERRITORIO ITALIANO PER UN PERIODO **NON SUPERIORE A 36 ORE**, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
- AI CITTADINI E AI RESIDENTI DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI ULTERIORI STATI E TERRITORI DI CUI AGLI ELENCHI **A), B), C) E D)** CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALVO CHE NEI 14 GIORNI ANTERIORI ALL'INGRESSO IN ITALIA ABBIANO SOGGIORNATO O TRANSITATO IN UNO O PIÙ STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO **C)**;
- AI **LAVORATORI TRANSFRONTALIERI** IN INGRESSO E IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO E PER IL CONSEGUENTE RIENTRO NELLA PROPRIA RESIDENZA, ABITAZIONE O DIMORA;
- AL PERSONALE DI IMPRESE ED ENTI AVENTI SEDE LEGALE O SECONDARIA IN ITALIA PER SPOSTAMENTI ALL'ESTERO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI DURATA **NON SUPERIORE A 120 ORE**;
- AGLI INGRESSI MEDIANTE VOLI "COVID-TESTED", CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 23 NOVEMBRE 2020 E S.M.I.;
- (...)

## REGOLE SPECIFICHE PER CHI ENTRA DALL'AUSTRIA

- **IN CASO DI SOGGIORNI O TRANSITI IN AUSTRIA DI DURATA SUPERIORE ALLE 12 ORE NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA, QUEST'ULTIMO È CONSENTITO SECONDO LA SEGUENTE DISCIPLINA:**
  - a) **OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI, DELLA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTE, **NELLE 48 ORE ANTECEDENTI** ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE RISULTATO NEGATIVO;**
  - b) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO;**
  - c) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI, A PRESCINDERE DALL'ESITO DEL TEST DI CUI ALLA LETTERA B), ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER UN PERIODO DI QUATTORDICI GIORNI PRESSO L'ABITAZIONE O LA DIMORA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;**
  - d) **OBBLIGO DI EFFETTUARE UN ULTERIORE TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO AL TERMINE DEI QUATTORDICI GIORNI DI QUARANTENA.**
- l) **A CONDIZIONE CHE NON INSORGANO SINTOMI DI COVID-19, PREVIA DICHIARAZIONE SUI PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA E PRESENTAZIONE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI LA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NEI 7 GIORNI ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE E RISULTATO NEGATIVO, L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA:**
  - **AI MOVIMENTI DA E PER GLI STATI E TERRITORI DELL'ELENCO A;**
  - **AGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO REGOLATI DA SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, APPROVATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ SANITARIA;**

- 
- A CHIUNQUE TRANSITA, CON MEZZO PRIVATO, NEL TERRITORIO ITALIANO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 36 ORE, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DEL TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE L'ITALIA OPPURE DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

## II) PER GLI INGRESSI IN ITALIA PER RAGIONI COMPROVATE E NON DIFFERIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE O INCLUSIONE IN PROTOCOLLI SANITARI VALIDATI, E A CONDIZIONE DI:

- A) DICHIARARE I PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA;
- B) PRESENTARE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO; A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI LA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE E RISULTATO NEGATIVO;
- C) SOTTOPORSI A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO;

### L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA A:

- CHIUNQUE FA INGRESSO IN ITALIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE ALLE 120 ORE PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ASSOLUTA URGENZA, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
  - PERSONALE DI IMPRESE ED ENTI AVENTI SEDE LEGALE O SECONDARIA IN ITALIA PER SPOSTAMENTI ALL'ESTERO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI DURATA NON SUPERIORE A 120 ORE.
-

## REGOLE SPECIFICHE PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

- **IN CASO DI SOGGIORNI O TRANSITI NEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA, QUEST'ULTIMO È CONSENTITO SOLAMENTE A COLORO CHE HANNO LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA DA DATA ANTERIORE AL 23 DICEMBRE 2020 OPPURE CHE HANNO UN MOTIVO DI ASSOLUTA NECESSITÀ, SECONDO LA SEGUENTE DISCIPLINA:**
  - a) **OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI, DELLA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTE, NELLE 72 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE RISULTATO NEGATIVO;**
  - b) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO. IN CASO DI INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE MEDIANTE VOLO PROVENIENTE DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, IL TAMPONE DEVE ESSERE EFFETTUATO AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO;**
  - c) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI, A PRESCINDERE DALL'ESITO DEL TEST DI CUI ALLA LETTERA B), ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER UN PERIODO DI QUATTORDICI GIORNI PRESSO L'ABITAZIONE O LA DIMORA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO.**



**II) PER GLI INGRESSI IN ITALIA PER RAGIONI COMPROVATE E NON DIFFERIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE O INCLUSIONE IN PROTOCOLLI SANITARI VALIDATI, E A CONDIZIONE DI:**

- A) DICHIARARE I PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA;**
- B) PRESENTARE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO; A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI LA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE E RISULTATO NEGATIVO;**
- C) SOTTOPORSI A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO;**

**L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA A:**

- CHIUNQUE FA INGRESSO IN ITALIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE ALLE 120 ORE **PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO**, SALUTE O ASSOLUTA URGENZA, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
  - PERSONALE DI IMPRESE ED ENTI AVENTI SEDE LEGALE O SECONDARIA IN ITALIA PER SPOSTAMENTI ALL'ESTERO **PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE** DI DURATA NON SUPERIORE A 120 ORE.
-

## REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE

- **IN CASO DI SOGGIORNI O TRANSITI IN BRASILE NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA, QUEST'ULTIMO È CONSENTITO SOLAMENTE A:**
  - a) **COLORO CHE HANNO LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA DA DATA ANTERIORE AL 13 FEBBRAIO 2021;**
  - b) **COLORO CHE SONO STATI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE, PER INDEROGABILI MOTIVI DI NECESSITÀ, ALL'INGRESSO IN ITALIA;**
  - c) **COLORO CHE DEBBANO RAGGIUNGERE IL DOMICILIO, L'ABITAZIONE O LA RESIDENZA DEI FIGLI MINORI.**
  
- **IN TALI CASI L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE È CONSENTITO SOLO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**
  - a) **DICHIARAZIONE SUI PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA E SUI MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO;**
  - b) **OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI, DELLA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTE, NELLE 72 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE RISULTATO NEGATIVO;**
  - c) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI AD UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO. IN CASO DI INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE MEDIANTE VOLO PROVENIENTE DAL BRASILE, IL TAMPONE DEVE ESSERE EFFETTUATO AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO;**

- 
- d) **OBBLIGO DI SOTTOPORSI, A PRESCINDERE DALL'ESITO DEL TEST DI CUI ALLA LETTERA C), ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER UN PERIODO DI QUATTORDICI GIORNI PRESSO L'ABITAZIONE O LA DIMORA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL PROPRIO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;**
  - e) **OBBLIGO DI EFFETTUARE UN ULTERIORE TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO AL TERMINE DEI 14 GIORNI DI QUARANTENA.**

**III) PER GLI INGRESSI IN ITALIA PER RAGIONI COMPROVATE E NON DIFFERIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE O INCLUSIONE IN PROTOCOLLI SANITARI VALIDATI, E A CONDIZIONE DI:**

- a) **DICHIARARE I PAESI NEI QUALI SI È SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI 14 GIORNI ANTECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA;**
- b) **PRESENTARE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO; A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI LA CERTIFICAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA, A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, EFFETTUATO PER MEZZO DI TAMPONE E RISULTATO NEGATIVO;**
- c) **SOTTOPORSI A UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONE, AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN AEROPORTO, PORTO O LUOGO DI CONFINE, OVE POSSIBILE, OVVERO ENTRO 48 ORE DALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO;**

**L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA A:**

- **CHIUNQUE FA INGRESSO IN ITALIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE ALLE 120 ORE PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ASSOLUTA URGENZA, CON L'OBBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;**
  - **PERSONALE DI IMPRESE ED ENTI AVENTI SEDE LEGALE O SECONDARIA IN ITALIA PER SPOSTAMENTI ALL'ESTERO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI DURATA NON SUPERIORE A 120 ORE.**
-

## FAQ GOVERNO – DEFINIZIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE

CON SPECIFICHE [FAQ, DISPONIBILI SUL SITO DEL GOVERNO](#), E' STATO CHIARITO CHE:

- **RESIDENZA**  
LA RESIDENZA È DEFINITA GIURIDICAMENTE COME IL LUOGO IN CUI LA PERSONA HA LA DIMORA ABITUALE. LA RESIDENZA RISULTA DAI REGISTRI ANAGRAFICI ED È QUINDI CONOSCIBILE IN MODO PRECISO E VERIFICABILE IN OGNI MOMENTO
- **DOMICILIO**  
IL DOMICILIO È DEFINITO GIURIDICAMENTE COME IL LUOGO IN CUI UNA PERSONA HA STABILITO LA SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI E INTERESSI IL DOMICILIO PUÒ ESSERE DIVERSO DALLA PROPRIA RESIDENZA
- **ABITAZIONE**  
IL CONCETTO DI ABITAZIONE NON HA UNA PRECISA DEFINIZIONE TECNICO-GIURIDICA. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DPCM, DUNQUE, L'ABITAZIONE VA INDIVIDUATA COME IL LUOGO DOVE SI ABITA DI FATTO, CON UNA CERTA CONTINUITÀ E STABILITÀ (QUINDI PER PERIODI CONTINUATI, ANCHE SE LIMITATI, DURANTE L'ANNO) O CON ABITUALE PERIODICITÀ E FREQUENZA (PER ESEMPIO IN ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANA PER MOTIVI DI LAVORO, DI STUDIO O PER ALTRE ESIGENZE), TUTTAVIA SEMPRE CON ESCLUSIONE DELLE SECONDE CASE UTILIZZATE PER LE VACANZE.

PER FARE UN ULTERIORE ESEMPIO, LE PERSONE CHE PER MOTIVI DI LAVORO VIVONO IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DEL PROPRIO CONIUGE O PARTNER, MA CHE SI RIUNISCONO AD ESSO CON REGOLARE FREQUENZA E PERIODICITÀ NELLA STESSA ABITAZIONE, POTRANNO SPOSTARSI PER RICONGIUNGERSI PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 NELLA STESSA ABITAZIONE IN CUI SONO SOLITI RITROVARSI

## ULTERIORI INFORMAZIONI

SUL SITO DEL [MINISTERO DEGLI ESTERI](#) SONO DISPONIBILI DUE SPECIFICHE SEZIONI:

1) [COVID -19 INFORMAZIONI AGGIORNATE - SPOSTAMENTO DALL'ESTERO ALL'ITALIA E DALL'ITALIA VERSO L'ESTERO](#)

LA FARNESINA, NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE SUGLI SPOSTAMENTI DALL'ESTERO ALL'ITALIA E VERSO L'ESTERO, RACCOMANDA DI EVITARE VIAGGI ALL'ESTERO SE NON PER RAGIONI STRETTAMENTE NECESSARIE

NON ESCLUDE, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI FUTURE ULTERIORI RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI CON CONSEGUENTI RISCHI PER EVENTUALI RIENTRI IN ITALIA

ANALOGHE PROBLEMATICHE DI RIMPATRIO POTREBBERO VERIFICARSI, CON INCIDENZA BEN PIÙ GRAVE, IN CASO DI VIAGGI VERSO DESTINAZIONI EXTRA-UE

---

2) [COVID – 19 VUOI PARTIRE PER L'ESTERO O RIENTRARE IN ITALIA? VAI AL QUESTIONARIO](#)

E' DISPONIBILE UN QUESTIONARIO INTERATTIVO PER VERIFICARE LA NORMATIVA ITALIANA IN VIGORE IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI DA/PER L'ESTERO

---